

CAMPIONATI NAZIONALI 2023/2024

Fase provinciale Teramo - Calcio Open



COMUNICATO UFFICIALE n. 7

4 novembre 2023

DELIBERA N. 1

OGGETTO: RECLAMO SOCIETA' SPORTIVA ASD POLISPORTIVA CONTROGUERRA (GARA PROGETTO AMATORI CONTROGUERRA - REAL MONTONE DEL 16/10/2023)

Considerato il reclamo presentato dal Sig. Gimminiani Gian Pietro, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Sportiva ASD Polisportiva Controguerra, in data 19/10/2023, in osservanza degli artt. 21 e 22 del Regolamento di Giustizia Sportiva;

Rilevato che l'atto di ricorso è stato inoltrato secondo le modalità previste dagli artt. 66 e ss RGS;

Letti il referto e le distinte della gara Progetto Amatori Controguerra - Real Montone del 16/10/2023 (valevole per la 2a giornata della fase locale del campionato nazionale CSI per la disciplina del Calcio cat. Open maschile);

SI OSSERVA:

- La Società ASD Polisportiva Controguerra rimandava all'Organo giudicante ogni decisione in merito all'omologazione della gara in esame, e specificamente richiedeva l'applicazione dell'art. 50 dell' RGS circa l' irregolare partecipazione dell'atleta Tiburzi Alessandro (tesserato della Società sportiva Real Montone)
- La Società reclamante dimostrava che il Sig. Tiburzi Alessandro, tesserato per la stagione sportiva 2023/2024 della Società sportiva ASD S. Omero Palmense (cat. Promozione -Abruzzo- gir. B) successivamente in forza alla Società sportiva ASD Real Castellalto (cat. 2a Categoria Gir. D), partecipava ad una gara ufficiale federale di Coppa Italia Promozione (ASD S. Omero Palmense - New Club Villa Mattoni del 03/09/2023)
- Le Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC chiariscono quanto segue:
 - all'art. 3 punto 1 "Possono partecipare all'attività CSI per il calcio a 11 maschile: i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria";
 - all'art. 3 punto 4 "Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art.1";
 - all'art. 3 punto 6 "Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche atleti federali non "svincolati" purché gli stessi, a far data dal 1 luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale di Categorie e Serie già espressamente vietate dal precedente § 3, punto 1";
 - all'art. 3 punto 8 "Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata (di cui al precedente comma 1), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società sportiva FIGC e quindi poi si tesserò al CSI, per determinare il livello agonistico dell'atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC";
- La Società sportiva CSI Real Montone impiegava l'atleta Tiburzi nelle gare Real Montone - Ambrosiana Giulianova del 09/10/2023 (1a giornata) e Progetto Amatori Controguerra - Real Montone del 16/10/2023 (2a giornata);

Rilevata dunque la condizione di irregolarità della posizione dell'atleta Tiburzi, poiché impiegato in una gara ufficiale federale con una Società di serie e categoria espressamente vietate, in violazione delle Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC, sopra richiamate, si accoglie il reclamo in oggetto e SI DISPONE:

- In applicazione dell'art. 109 delle Norme per l'Attività sportiva, per la Società Real Montone, la perdita della gara del 09/10/2023 con il risultato tecnico previsto dal regolamento di disciplina, 1 punto di penalizzazione;
- In applicazione dell'art. 50 del Regolamento di Giustizia Sportiva, per la Società Real Montone, la perdita della gara del 16/10/2023 con il risultato tecnico previsto dal regolamento di disciplina, l'ammenda pari ad € 30.00, la squalifica di 2 turni di gara a carico di Tiburzi Alessandro, l'inibizione pari ad 1 turno di gara a carico di Di Paolo Flaviano;
- La restituzione della tassa reclamo alla Società ASD Polisportiva Controguerra (ex art. 24 RGS).

Giudice Sportivo di Disciplina